

Regolamento comunale per il trasporto promiscuo

ai sensi della Delibera Regionale n. 465/99 del 1.3.99

INDICE

Art.1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Modalità di gestione e requisiti soggettivi

Art. 4 - Tipologie dei servizi da svolgere

Art. 5 - Tipologia dei mezzi

Art. 6 - Copertura dei costi

Art.7 - Disposizioni esecutive

Art. 8 - Norma di chiusura

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento ha ad oggetto l'istituzione e la disciplina del servizio trasporti che interessa i centri abitati con meno di 500 abitanti del Comune di Cingoli, cui sono riconosciuti i benefici relativi ai comuni montani ai sensi della delibera G.R. n. 465/99 (Avenale, Cervidone, Grottaccia, Moscosi, Pozzo, S. Vittore, Torre, Valcarecce)

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Cingoli intende assicurare a tutti i residenti nel proprio territorio, con particolare attenzione alle frazioni indicate nel precedente articolo, la massima possibilità di trasporto e mobilità, avvalendosi dei benefici ex Delibera regionale n. 465/99, delle proprie risorse e di quelle che potrà reperire da altri Enti.
2. Scopo principale e prioritario è quello di migliorare il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, con particolare attenzione inoltre anche al servizio per le medie-superiori con sede in Cingoli, e di tutti i viaggiatori ordinari, compatibilmente con le possibilità di svolgere i servizi richiesti.

Art. 3 - Modalità di gestione e requisiti soggettivi

1. Il Comune di Cingoli potrà svolgere i servizi oggetto del presente regolamento secondo le seguenti modalità di gestione:
 - a) in gestione diretta utilizzando autobus propri e personale dipendente
 - b) qualora ne risulti la convenienza economica, mediante l'affidamento della gestione del servizio ad imprese pubbliche o private mediante stipula di un contratto di servizio, anche con la cessione in uso dei propri autobus.
2. L'affidamento del servizio ai sensi della lettera b) del precedente comma va affidato contestualmente all'appalto per il servizio di trasporto scolastico.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1) lett. b) del presente articolo il gestore dovrà attenersi alle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale per quanto concerne le modalità di svolgimento del servizio e dovrà essere in possesso, per il servizio con autobus, dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 20/11/91 n. 448, mentre per il servizio con autovetture dei requisiti di cui alla legge 15/1/92 n. 21 e L.R. 6/4/98 n. 10.

Art. 4 - Tipologie dei servizi da svolgere

1. Il Comune assicura compatibilmente con le proprie risorse economiche e con quelle eventualmente acquisibili, i seguenti servizi di trasporto:
 - a) in via prioritaria il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna e, subordinatamente a questi, anche agli studenti della scuola secondaria superiore, ove non esista, nell'orario richiesto, un servizio pubblico di linea.
 - b) assicura altresì il trasporto degli altri viaggiatori ordinari lungo i tragitti ordinariamente effettuati per il trasporto scolastico in zone ed orari non serviti da altri mezzi pubblici, compatibilmente alla capienza degli autobus che trasportano gli studenti.
 - c) assicura inoltre il trasporto promiscuo di collegamento tra il capoluogo e le frazioni di cui all'art. 1 e ritorno per percorsi ed orari non serviti da servizi pubblici di linea.
 - d) trasporti di carattere culturale per manifestazioni teatrali, mostre, visite in città d'arte per anziani ecc., anche al di fuori del territorio comunale.
 - e) trasporti per disabili in centri di cura e riabilitazione o in centri sociali con ritorno alle proprie residenze, anche in collaborazione con la Comunità Montana del S. Vicino, delegata per i servizi sociali.
2. L'Amministrazione Comunale potrà comunque avvalersi di tutte le possibilità di trasporto previste dal comma 3) della delibera 465/99, anche se non specificamente previste nel presente regolamento, ed in particolar modo dei sistemi di "trasporto a chiamata" che vengono attivati solo al momento in cui si manifesta la domanda, ai sensi delle disposizioni della C.E. vigenti (DOCUP Ob 2).

Art. 5 - Tipologia dei mezzi

Possono essere adibiti al servizio mezzi della tipologia "autobus" (M2 ed M3) ed anche mezzi della categoria M1 (autovetture fino ad 8 posti +1) ai sensi del D.M. Trasporti n. 215 del 22.6.2000, fermo per quanto riguarda i requisiti del gestore il disposto del comma 3 del precedente articolo 3

Art. 6 - Copertura dei costi

1. I costi del servizio sono coperti in parte con il ricavato delle tariffe applicate agli utilizzatori ai sensi dei commi seguenti e in parte con fondi del bilancio comunale ai sensi dell'art. 3) lett. g) della D.G.R. 465/99.
2. Le tariffe (biglietti ed abbonamenti) per il servizio di trasporto promiscuo effettuato ai sensi del presente regolamento vanno differenziate in relazione alla percorrenza e alle categorie di utenti.
3. Agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna che usufruiscono del trasporto scolastico si applicheranno le tariffe individuate in sede di bilancio con le stesse modalità previste per la vigente regolamentazione per lo svolgimento di questo servizio e dalle normative di riferimento.
4. Per quanto riguarda il trasporto dei viaggiatori ordinari si applicheranno agli utilizzatori del servizio le tariffe regionali previste per i titoli di viaggio in vigore all'epoca in cui si effettua il trasporto.
5. Per quanto riguarda il servizio di trasporto di anziani ultrasessantacinquenni e di persone disabili, le tariffe saranno agevolate e saranno stabilite in sede di bilancio di previsione comunale.
6. In caso di trasporto per attività particolari non riconducibili alla precedenti ipotesi, il costo verrà individuato di volta in volta a seconda delle spese sostenute.
7. Il Comune di Cingoli aderisce ad iniziative e progetti nazionali, regionali e Comunitari relativi al miglioramento dei servizi oggetto del presente regolamento, anche al fine di acquisire risorse per la gestione e gli investimenti.

Art. 7 - Disposizioni esecutive

La Giunta Comunale organizza annualmente il servizio, tenendo conto delle esigenze dell'utenza,

nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate alla gestione del servizio in sede di bilancio di previsione. Emanando le direttive per la gestione del servizio in caso di affidamento a ditte esterne.

Art. 8 - Norma di chiusura

1. Il presente regolamento si interpreta conformemente alle finalità indicate nell'articolo 2.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle previsioni di cui alla D.G.R. 465/99 e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di trasporti.